

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 aprile 2018 — Commissione europea / Regno di Danimarca**

(Causa C-541/16) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1072/2009 — Articolo 2, punto 6 — Articolo 8 — Trasporti di cabotaggio — Nozione — Definizione contenuta in un documento «Domande e risposte» redatto dalla Commissione europea — Valore giuridico — Misure nazionali di attuazione che limitano il numero dei punti di carico e scarico che possono essere parte di un medesimo trasporto di cabotaggio — Discrezionalità — Restrizione — Proporzionalità)*

(2018/C 200/10)

Lingua processuale: il danese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, L. Grønfeldt e U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, J. Nymann-Lindgren e M. Søndahl Wolff, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 9.1.2017.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**

(Causa C-550/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 2, parte iniziale e lettera f) — Nozione di «minore non accompagnato» — Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) — Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori — Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l'asilo e in cui presenta la sua domanda di ricongiungimento familiare — Data determinante per valutare lo status di «minore» dell'interessato)*

(2018/C 200/11)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Den Haag

**Parti**

Ricorrenti: A, S

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

**Dispositivo**

Il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.

(<sup>1</sup>) GU C 38 del 6.2.2017.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall'Eirinodikeio Lerou Leros — Grecia) — procedimento promosso da Alessandro  
Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina**

(Causa C-565/16) (<sup>1</sup>)

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed  
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale —  
Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di  
autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un'eredità per conto di un minore — Competenza in materia  
genitoriale — Proroga di competenza — Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) — Accettazione della  
competenza — Presupposti]

(2018/C 200/12)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Eirinodikeio Lerou Leros

**Parti**

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

**Dispositivo**

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che:

- il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi;
- un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L'opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell'autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e